



COMUNE DI BORGONE SUSA

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Deliberazione C.C. n.15 del 2-5-2013.

INDICE

Capo 1° - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Polizia mortuaria nel Comune
- Art. 3 - Richiamo alle norme vigenti in materia

Capo 2° - DENUNCIA DI MORTE, DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DELLA CAUSA DI MORTE ATTRAVERSO AUTOPSIE O RICONTRI DIAGNOSTICI

- Art. 4 - Denuncia di morte
- Art. 5 - Denuncia della causa di morte
- Art. 6 - Accertamento della causa di morte attraverso autopsie o riscontri diagnostici
- Art. 7 - Morte dovuta a reato
- Art. 8 - Accertamento della morte da parte del Medico necroscopo
- Art. 9 - Cadaveri di persone ignote
- Art. 10 - Autorizzazione al seppellimento di cadaveri o di parti amputate o rinvenute
- Art. 11 - Nati morti e prodotti abortivi

Capo 3° - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI - RICONTRI DIAGNOSTICI - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO - PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO.

- Art. 12 - Periodo di osservazione
- Art. 13 - Trasporto nei locali adibiti ad osservazione
- Art. 14 - Ricontri diagnostici
- Art. 15 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio e prelievo di parti a scopo di trapianto terapeutico

Capo 4° - AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

- Art. 16 - Autopsie
- Art. 17 - Imbalsamazione di cadaveri
- Art. 18 - Trattamento antiputrefattivo

Capo 5° - TRASPORTO DI CADAVERI

- Art. 19 - Trasporto di cadaveri al Cimitero
- Art. 20 - Trasporto di cadaveri fuori Comune
- Art. 21 - Autorizzazione al trasporto
- Art. 22 - Servizio trasporti funebri
- Art. 23 - Orario dei trasporti funebri
- Art. 24 - Ora ed itinerario del trasporto

- Art. 25 - Ricevimento di cadaveri da altri Comuni
- Art. 26 - Autorizzazione alla sepoltura
- Art. 27 - Trasporto di cadavere per la cremazione
- Art. 28 - Trasporto salme all'estero o dall'Estero
- Art. 29 - Trasporto di ossa umane o di altri resti mortali
- Art. 30 - Casse destinate al trasporto in altro Comune o all'Estero

Capo 6° - INUMAZIONI ED ESUMAZIONI

- Art. 31 - Campi destinati alle inumazioni - caratteristiche
- Art. 32 - Fosse di inumazione
- Art. 33 - Inumazioni
- Art. 34 - Casse destinate alle inumazioni
- Art. 35 - Ricordi sulle fosse di inumazione
- Art. 36 - Scadenza inumazioni
- Art. 37 - Esumazioni ordinarie
- Art. 38 - Esumazioni straordinarie

Capo 7° - TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 39 - Tumulazioni
- Art. 40 - Casse destinate alle tumulazioni
- Art. 41 - Estumulazioni ordinarie
- Art. 42 - Estumulazioni straordinarie

Capo 8° - CREMAZIONE – CONSERVAZIONE – AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

- Art. 43 – Disciplina
- Art. 43 bis – Cremazione
 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE
 - IDENTITÀ DELLE CENERI (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 3)
 - FERETRI PER LA CREMAZIONE
 - CREMAZIONE PER INSUFFICIENZA DI SEPOLTURE
 - CREMATORI
 - CARATTERISTICHE DELL'URNA CINERARIA
 - DESTINAZIONE DELLE CENERI
 - AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI (L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 5 e 10)
 - ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONE (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 6)
 - MANCATA INDIVIDUAZIONE DELL'AFFIDATARIO O DELL'INCARICATO DELLA DISPERSIONE (L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 7 e 8)
 - TARGA CON GENERALITÀ DEI DEFUNTI CREMATI (L.R. n. 20/2007, art. 7)
- Art. 43 ter – Dispersione delle ceneri (L.R. n. 20/2007, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9)
- Art. 44 – Affidamento delle ceneri
- Art. 45 – Conservazione delle ceneri (L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 1, 2, 3 e 4)
- Art. 46 - Recesso dall'affidamento - Rinvenimento di urne (L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 5 e 6)

Capo 9° - CIMITERI

- Art. 47 - Cimiteri comunali
- Art. 48 - Disposizioni generali - vigilanza
- Art. 49 - Costruzione, ristrutturazione e ampliamenti dei cimiteri – disposizioni tecniche
- Art. 50 - Zona di rispetto dei cimiteri
- Art. 51 - Piano regolatore cimiteriale
- Art. 52 - Planimetria dei cimiteri
- Art. 53 - Camere mortuarie, depositi di osservazione
- Art. 54 - Ossario comune e cinerario comune
- Art. 55 - Orario di apertura dei cimiteri
- Art. 56 - Norme di comportamento nei cimiteri
- Art. 57 - Trasgressioni

Art. 58 - Lavori eseguiti da privati nei cimiteri

Art. 59 - Ritrovamenti

Capo 10° - CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 60 - Disposizioni generali

Art. 61 - Concessione fosse per inumazioni

Art. 62 - Sepoltura per inumazione di persone di comprovata povertà

Art. 63 - Concessione di loculi e di cellette ossario

Art. 64 - Tumulazioni provvisorie in loculi

Art. 65 - Iscrizione sulle lastre di marmo a chiusura dei loculi

Art. 66 - Lapidari, monumenti e croci

Art. 67 - Edicole funerarie private

Art. 68 - Diritto di uso delle edicole funerarie private

Art. 69 - Costruzione di edicole funerarie private

Art. 70 - Retrocessione di loculi e di aree per sepolture private

Capo 11° - MANUTENZIONE E PULIZIA DEI BENI COMUNALI

Art. 71 - Art. 71 – Manutenzione e pulizia edifici Comunali – manutenzione giardini e aree verdi

Capo 12° - PERSONALE COMUNALE ADDETTO AI CIMITERI

Art. 72 - Vigilanza

Art. 73 - Personale addetto ai servizi cimiteriali

Art. 74 - Comportamento del personale

Art. 75 - Divieti al personale

Capo 13° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 76 - Tutela dei dati personali

Art. 77 - Richiamo alla legislazione vigente

Art. 78 - Vigilanza e Sanzioni amministrative

Art. 79 - Entrata in vigore

CAPO 1° - NORME GENERALI

Art. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 n° 1265 e del D.P.R. 10/09/1990, n° 285 e s.m.i., ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire i pericoli derivanti dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, cioè quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di fosse, loculi e aree destinati a sepolture, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcreti privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la morte di persone e la custodia delle salme.

Art. 2 - POLIZIA MORTUARIA NEL COMUNE

La polizia mortuaria comunale comprende tutte le funzioni demandate al Comune in relazione alle morti delle persone.

Dette funzioni sono svolte dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, con la collaborazione dell'Ufficio di Stato Civile, dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio di Polizia locale.

L'Ufficio di Stato Civile provvede a ricevere le denunce di morte, alla stesura degli atti di morte, alle eventuali segnalazioni all'autorità giudiziaria nei casi sospetti di reato, alla normale autorizzazione alla sepoltura.

L'Ufficio Tecnico redige o fa redigere i Piani Regolatori dei Cimiteri Comunali, tratta i progetti dei lavori da eseguire dai privati nell'interno dei cimiteri perfezionandone l'istruttoria, redige o fa redigere i progetti relativi a nuovi padiglioni da costruire da parte del Comune, a lavori di manutenzione dei beni comunali all'interno del cimitero, dirige e controlla il personale comunale eventualmente addetto al cimitero.

L'Ufficio di Polizia locale provvede all'accompagnamento funebre e, se richiesto, dà pareri al Sindaco sugli itinerari dello stesso.

Art. 3 - RICHIAMO ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA

Nel Comune i servizi di polizia mortuaria sono disciplinati dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934, n° 1265, dal D.P.R. 10/09/1990, n° 285, dalla L. R. 09/12/2003, n. 33, dalla L. R. 31/10/2007, n. 20 e dalla L. R. 3/8/2011 n. 15 – D.P.G.R. 8 agosto 2012, n. 7/R e comunque da tutte le norme sovracomunali di ogni grado vigenti nel tempo - nonché dalle disposizioni del presente Regolamento.

In caso di disastri tellurici o di altra natura si applicheranno le norme di cui al R.D.L. 09/12/1926, n° 2389, convertito dalla L. 15/03/1928, n° 883 e del relativo Regolamento approvato con Decreto Ministero Lavori Pubblici del 15/12/1927, pubblicato in G.U. n° 48 del 27/2/1928.

CAPO 2°

DENUNCIA DI MORTE, DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DELLA CAUSA DI MORTE ATTRAVERSO AUTOPSIE O RICONTRI DIAGNOSTICI

Art. 4 - DENUNCIA DI MORTE

Secondo le norme di cui al Titolo VII del R.D. 09/07/1939, n° 1238, la dichiarazione o l'avviso di morte deve essere presentato all'Ufficio di Stato Civile, da parte di familiari o da chi per essi o dal legale rappresentante o dal funzionario, a ciò delegato, dell'Ente o Istituto presso il quale è avvenuto il decesso, entro 24 ore dal decesso stesso.

Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve darne immediata notizia al Sindaco per i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 10/9/1990, n° 285 e s.m.i..

Art. 5 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

A parte l'obbligo di cui all'articolo precedente, i medici, a norma del 103, sub a) del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934, n° 1265, per ogni persona defunta, da loro assistita, debbono denunciare al Sindaco, su apposita scheda ISTAT, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne immediata informazione all'A.S.L. competente per territorio.

Se al defunto sono stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964 n° 185.

Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo ed in caso di autopsia, disposta dall'Autorità Giudiziaria, o di riscontri diagnostici, dal medico necroscopo appositamente incaricato per tali incombenze.

Le denunce di cui ai commi precedenti sono eseguite con le modalità previste dall'art. 1 del D.P.R. 10/9/1990 n° 285 e s.m.i., su apposite schede ISTAT e tali schede, a cura dell'Ufficio di Stato Civile, devono essere trasmesse all'A.S.L., competente per territorio, entro trenta giorni per la tenuta presso l'A.S.L. del registro contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Art. 6 - ACCERTAMENTO DELLA CAUSA DI MORTE ATTRAVERSO AUTOPSIE O RISCONTRI DIAGNOSTICI.

Per la denuncia della causa di morte nei casi di autopsie disposte dalla Autorità Giudiziaria o per i riscontri diagnostici, si dovranno seguire le disposizioni degli artt. 39 e 45 del D.P.R. 10/9/1990, n° 285 e s.m.i.

Art. 7 - MORTE DOVUTA A REATO

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Art. 8 - ACCERTAMENTO DELLA MORTE DA PARTE DEL MEDICO NECROSCOPO

Il medico necroscopo deve visitare, non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8 – 9 e 10 del D.P.R. 10/9/1990, n° 285 e s.m.i., e comunque non dopo le 30 ore, la persona di cui è venuto a conoscenza del decesso e redigere il certificato di cui all'art. 141 del R.D. 9/7/1939, n° 1238, che farà parte degli allegati all'atto di morte.

Art. 9 - CADAVERI DI PERSONE IGNOTE

I cadaveri di persone ignote rinvenuti nel territorio comunale, verranno, a cura del Comune, trasportati in apposito locale di osservazione.

L'Ufficio di Stato Civile disporrà per la visita necroscopica e provvederà nel contempo alle obbligatorie denunce all'Autorità Giudiziaria.

Art. 10 - AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO DI CADAVERI O DI PARTI AMPUTATE O RINVENUTE.

L'autorizzazione al seppellimento nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del R.D. 9/7/1939 n° 1238 sull'ordinamento dello stato civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane, di cui all' art. 5 del D.P.R. 10/9/1990, n° 285 e s.m.i.

Art. 11 - NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

Per i nati morti, fermo restando le disposizioni contenute nell'art. 74 del R.D. 9/7/1939 n° 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni contenute nel D.P.R. 10/9/1990, n° 285 e s.m.i. e negli articoli precedenti.

Per la sepoltura, nell'apposito campo, dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'A.S.L. competente per territorio.

A richiesta dei genitori, nell'apposito campo del cimitero, possono essere raccolti, con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'A.S.L., accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO 3°

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI - RICONTRI DIAGNOSTICI - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO - PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO.

Art. 12 - PERIODO DI OSSERVAZIONE

I cadaveri sono sottoposti ad un periodo di osservazione secondo le norme di cui agli artt. dall'8 all'11 del D.P.R. 10/9/1990, n° 285 e s.m.i., osservazione che ha luogo, ove possibile, nella casa dove è avvenuto il decesso o nei locali indicati nell'art. 53 del presente Regolamento.

In caso di morte per malattie infettive diffuse o di malati portatori di radioattività, dovranno osservarsi le particolari norme di cui agli artt. 10 e 15 -1° comma - del D.P.R. 10/9/1990, n° 285 e s.m.i..

Art. 13 - TRASPORTO NEI LOCALI ADIBITI AD OSSERVAZIONE

I deceduti in abitazioni anguste e malsane, dove sia pericolosa la loro giacenza per il periodo di osservazione prescritto, i cadaveri di persone morte sulla pubblica via, i cadaveri di ignoti per l'esposizione al pubblico a scopo di riconoscimento, saranno trasportati, a cura del Comune, in apposita "Camera mortuaria" secondo le disposizioni impartite dall'Autorità Giudiziaria o dall'Autorità Sanitaria.

Art. 14 - RICONTRI DIAGNOSTICI

Per i riscontri diagnostici stabiliti dall'Autorità Giudiziaria sarà necessario il trasporto della salma in camera autoptica al fine di stabilire con esattezza la diagnosi, la causa di morte e per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici. Si osserveranno le disposizioni degli artt. 37 - 38 e 39 del D.P.R. 10/9/1990, n° 285 e s.m.i.

Art. 15 - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO DI PARTI A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Per la consegna alle sale anatomiche dei cadaveri destinati, a norma del R.D. 31/8/1933, n° 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, dovranno osservarsi le norme degli artt. 40 - 41 - 42 e 43 del D.P.R. 10/9/1990, n° 285 e s.m.i..

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, anche per quanto concerne l'accertamento della morte, segue le norme della Legge 2/12/1975, n° 644 e s.m.i.

CAPO 4°

AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

Art. 16 - AUTOPSIE

Per le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, si osservano le norme contenute nell'art. 45 del D.P.R. 10/9/1990, n° 285 e s.m.i.

Art. 17 - IMBALSAMAZIONE DI CADAVERI

Per l'imbalsamazione di cadaveri dovranno seguirsi le norme di cui all'art. 46 del D.P.R. 10/9/1990, n° 285 e s.m.i.. Se l'imbalsamazione riguarda cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, questa deve essere effettuata nel rispetto delle norme di cui all'art. 47 del D.P.R. 10/9/1990, n° 285 e s.m.i. tenute presenti le disposizioni previste dal D.P.R. 13/2/1964 n° 185 in quanto applicabili.

Art. 18 - TRATTAMENTO ANTIPUTREFFATIVO

I cadaveri devono essere sottoposti a trattamento antiputrefattivo, eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 32 del D.P.R. 10/9/1990, n° 285 e s.m.i.

CAPO 5°

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 19 - TRASPORTO DI CADAVERI AL CIMITERO

Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10/9/1990, n° 285 e s.m.i..

Il trasporto come sopra indicato può essere fatto a cura della famiglia.

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del Capo 2° del D.P.R. D.P.R. 10/9/1990, n° 285 e s.m.i., deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 20 - TRASPORTO DI CADAVERI FUORI COMUNE

Il trasporto di cadaveri, di resti mortali e di ossa umane fuori Comune o nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni contenute negli artt. dal 24 al 36 del D.P.R. 10/9/1990, n° 285 e s.m.i..

L'autorizzazione al trasporto è comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi, tale autorizzazione dovrà essere comunicata anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 21 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

Ogni trasporto di cadaveri deve essere autorizzato dal Sindaco.

Nel foglio di autorizzazione si deve precisare l'orario ed il luogo di partenza, nonché la destinazione.

L'autorizzazione deve essere tenuta dall'incaricato del trasporto e consegnata al custode del Cimitero del Comune di destinazione.

All'autorizzazione al trasporto di salma deve essere sempre allegato il permesso al seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso.

Art. 22 - SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI

Il Comune può affidare il servizio dei trasporti funebri ad impresa privata.

Alle persone defunte, la cui famiglia risulta in stato di assoluta indigenza e a quelle decedute in Borgone Susa, ma residenti in altri Comuni, che risultino senza parenti o familiari tenuti agli alimenti, il Comune provvederà gratuitamente al trasporto al Cimitero comunale di Borgone Susa.

Art. 23 - ORARIO DEI TRASPORTI FUNEBRI

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Art. 24 - ORA E ITINERARIO DEL TRASPORTO

L'ora del trasporto, l'itinerario e le modalità del corteo funebre sono stabiliti dal Sindaco, d'accordo, eventualmente, con l'autorità ecclesiastica.

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dalla loro ubicazione del feretro alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'eventuale luogo di orazione funebre al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

L'individuazione dell'ubicazione viene effettuata dal Comune se del caso.

Art. 25 - RICEVIMENTO DI CADAVERI DA ALTRI COMUNI

I cadaveri provenienti da altri Comuni potranno essere seppelliti soltanto se muniti di autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco di provenienza e dal permesso al seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile dove è avvenuto il decesso.

L'incaricato cui sono state consegnate tali autorizzazioni provvederà a consegnarli provvederà a inoltrarli agli Uffici comunali.

Art. 26 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

Non si può procedere alla sepoltura se non è stata rilasciata l'autorizzazione al seppellimento da parte dell'Ufficiale di Stato Civile come prescritto dall'art. 141 del R.D. 9/7/1939, n° 1238, salvo il caso previsto dall'art. 11 del presente regolamento.

Art. 27 - TRASPORTO DI CADAVERE PER LA CREMAZIONE

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico atto dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.

Art. 28 - TRASPORTO SALME ALL'ESTERO E DALL'ESTERO

Per il trasporto di salme all'estero e dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, questi devono essere effettuati nel pieno rispetto delle norme stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990, n° 285 e s.m.i..

Art. 29 - TRASPORTO DI OSSA UMANE O DI ALTRI RESTI MORTALI

Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ivi comprese le ceneri, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 24 - 27 - 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990, n° 285 e s.m.i., non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme come prescritto dagli artt. 18 - 20 e 25 del D.P.R. 10/9/1990, n° 285 e s.m.i.

Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto. Se le ossa e i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile la identificazione del defunto cui appartenevano, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti. Le ceneri devono essere riposte in un'urna sigillata, recante il nome e cognome del defunto.

Art. 30 - CASSE DESTINATE AL TRASPORTO IN ALTRO COMUNE O ALL'ESTERO

Le casse destinate al trasporto in altro Comune o all'estero debbono essere conformi ai criteri stabiliti nell'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990, n° 285 e s.m.i. e comunque dovranno essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm. distanti l'una dall'altra non più di 50 cm. saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

Per il trasporto da un comune ad un altro che disti non più di 100 Km., salvo il caso previsto dall'art. 25 del D.P.R. 10/9/1990, n° 285 e s.m.i. e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si può impiegare la sola cassa di legno se la sepoltura avviene per inumazione e non per tumulazione in loculi o sepolcreti privati.

CAPO 6°

INUMAZIONI ED ESUMAZIONI

Art. 31 - CAMPI DESTINATI ALLE INUMAZIONI - CARATTERISTICHE

Ogni cimitero comunale deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione.

Art. 32 - FOSSE DI INUMAZIONE

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a mt. 2,00. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di mt. 2,20 e la larghezza di mt. 0,80 e devono distare l'una dall'altra non meno di mt. 0,50 da ogni lato.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni, devono avere una profondità non inferiore a mt. 2,00. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di mt. 1,50 ed una larghezza di mt. 0,50 e devono distare l'una dall'altra non meno di mt. 0,50 da ogni lato.

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a mt. 2,00 di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 33 - INUMAZIONI

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata da altre. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o con mezzo meccanico sicuro.

Art. 34 - CASSE DESTINATE ALLE INUMAZIONI

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Le casse devono essere di legno dolce (pioppo, abete) e lo spessore delle tavole non deve essere inferiore a cm. 2. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 35 – RICORDI SULLE FOSSE DI INUMAZIONE

Sulle fosse di inumazione dei campi comuni è permesso il collocamento di croci e monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo ed anche in legno o resina nelle situazioni provvisorie, o di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 70 dal piano di campagna, previa autorizzazione del Comune e pagamento della relativa tassa, stabilita con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Tali ricordi, trascorso il periodo normale di inumazione, restano di proprietà del Comune. E' concesso il diritto di rinnovazione dietro nuovo pagamento della tassa intera.

Sulle sepolture private ad inumazione si possono deporre fiori, corone, coltivare piccole aiuole, purchè colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Non sono consentite piantumazioni di alto fusto.

A tutela del decoro e del sentimento religioso sono vietate scritte, posa di oggetti : fotografie, bandiere e simili, raffigurazioni pittoriche o scultoree, che possano essere offensive della sensibilità umana e sociale generale.

Il Comune non è responsabile per eventuali danni/asportazioni alle lapidi ed agli oggetti o materiali lasciati sulle fosse, anche in caso di sprofondamento delle stesse per oggetto dei processi di mineralizzazione del feretro.

I danni vandalici devono essere denunciati alla competente Autorità Giudiziaria da parte del Concessionario che deve altresì assumersi l'onere dei ripristini conseguenti al danno.

Art. 36 - SCADENZA INUMAZIONE

L'inumazione nel campo comune viene concessa per un periodo come indicato al successivo art 61. Decorso il periodo concesso per la inumazione nei campi le salme verranno esumate per far luogo ad altri seppellimenti.

Il gestore del cimitero, scaduti i termini suindicati, provvederà, in conformità alle disposizioni impartite dall'Ufficio Demografico, a comunicare a quest'ultimo l'elenco delle inumazioni scadute.

Dell'avvenuta scadenza dell'inumazione dovrà essere data notizia mediante l'apposizione di avviso sulla fossa di inumazione.

Art. 37 - ESUMAZIONI ORDINARIE

Le esumazioni ordinarie possono essere compiute nei mesi di: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Ottobre, Novembre e Dicembre.

Non sono permesse esumazioni nel periodo commemorativo dei defunti e cioè dal 20 Ottobre al 10 Novembre.

Le operazioni di esumazione dovranno essere eseguite sempre in ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico.

Nella escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle in altre sepolture da essi acquistate nel recinto del cimitero.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio Comunale di Polizia Locale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente individuabile. In caso contrario saranno devolute a favore del Comune.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale di esumazione sono equiparati a rifiuti speciali e dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente.

Art. 38 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione solamente dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o previa autorizzazione del Sindaco per il trasporto in altre sepolture o per la cremazione.

Le modalità per le esumazioni straordinarie, ordinate dall'Autorità Giudiziaria o dal Sindaco, di persone morte per malattia infettiva contagiosa, sono indicate dagli artt. 83 e 84 D.P.R. 10/9/1990, n° 285 e s.m.i.

CAPO 7°

TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 39 – TUMULAZIONI

Al fine della tumulazione delle salme il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- a) aree per tombe di famiglia;
- b) loculi individuali comunali;
- c) cellette ossario per la raccolta di resti mortali individuali e di urne cinerarie;

Nei padiglioni destinati alle tumulazioni, ogni feretro deve essere posto in loculo o nicchia separato ed è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti e ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

La struttura del loculo o del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg/mq.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna o con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica. Lastra esterna uguale per tutti.

Art. 40 - CASSE DESTINATE ALLE TUMULAZIONI

Le salme destinate alle tumulazioni devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a mm. 0,660 se di zinco, a mm. 1,5 se di piombo. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi, in ogni punto, sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi, occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio, devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm.. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con un mastice idoneo.

La cassa così confezionata, se prima della tumulazione viene trasportata all'estero o in altro Comune, deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di cm. 2, distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate mediante chiodi o viti.

Sia la cassa di legno, sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 41 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 40 anni e sono regolate dal Comune.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

Quando invece le salme estumulate si trovano in condizione di completa mineralizzazione, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario di zinco, su conforme parere dell'Autorità sanitaria.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale di estumulazione sono equiparati a rifiuti speciali e dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente.

Art. 42 - ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

Le salme possono essere estumulate prima del prescritto periodo di concessione ed anche per quelle tumulate in sepolture a concessione perpetua, dietro ordine della Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia.

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il loculo, si constati la perfetta tenuta del feretro e che il suo trasferimento in altra sede possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora si constati la non perfetta tenuta del feretro, si può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto delle norme stabilite dal D.P.R. 10/9/1990, n° 285 e s.m.i. e del presente Regolamento sul trasporto di feretri fuori Comune.

CAPO 8°

CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 43 - DISCIPLINA

1. Il presente capo disciplina la cremazione, la conservazione, la dispersione e l'affidamento delle ceneri, tenute presenti:

- la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri";
- la legge Regione Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20, recante: "Disposizione in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";
- la legge Regione Piemonte 3 agosto 2011 n. 15;
- le circolari esplicative n. 24 in data 24/06/1993 e n. 10 in data 31/07/1998 del Ministero della Sanità;

2. Le relative tariffe sono determinate dalla Giunta comunale, entro le misure massime fissate a norma di legge.

Art. 43 BIS – CREMAZIONE

Il cittadino che intende essere cremato deve manifestare esplicitamente la propria volontà in vita, con disposizione testamentaria o con l'iscrizione ad una Società per la cremazione. In difetto e' sufficiente che all'atto del decesso il coniuge o i figli, e in mancanza di questi i parenti più prossimi, sottoscrivano una dichiarazione (con firma autenticata) che attesti la volontà del defunto di essere cremato.

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione viene rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del luogo ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30/3/2001, n. 130.

2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme Statali.

3. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo (messo a disposizione dal comune).

4. In apposito registro, a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.

5. Per ogni cremazione l'Ufficiale dello Stato Civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri.

FERETRI PER LA CREMAZIONE

In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

CREMAZIONE PER INSUFFICIENZA DI SEPOLTURE.

1. Può essere autorizzata, da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione.

2. Per la cremazione di cui al precedente comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo sessanta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune, in corrispondenza delle inumazioni o delle tumulazioni e all'ingresso del cimitero.

CREMATORI.

Questo comune non dispone di crematorio e si avvale di impianti messi a disposizione da altri Enti.

CARATTERISTICHE DELL'URNA CINERARIA.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione o tumulazione, sono raccolte in apposita urna cineraria avente la capienza massima di 5 litri, in materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e il luogo e la data di morte del defunto.

DESTINAZIONE DELLE CENERI.

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione di cittadini residenti possono essere:

- a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate o in loculo comune con preesistente feretro;
- b) interrate all'interno del cimitero in un'area a ciò destinata in via esclusiva;
- c) disperse;
- d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.

3. Gli atti di affidamento e di dispersione dispiegano la loro efficacia nell'ambito del territorio comunale.

In caso di diversa destinazione, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto anche al Comune competente.

AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI (L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 5 e 10)

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinati dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al paragrafo "MANCATA INDIVIDUAZIONE DELL'AFFIDATARIO O DELL'INCARICATO DELLA DISPERSIONE".

2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONE (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 6)

Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera, datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

MANCATA INDIVIDUAZIONE DELL'AFFIDATARIO O DELL'INCARICATO DELLA DISPERSIONE (L.R. n. 20/2007,

art. 2, commi 7 e 8)

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) dal tutore di minore o interdetto;
- e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale di ditta esterna incaricata allo scopo dal Comune.

2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

TARGA CON GENERALITÀ DEI DEFUNTI CREMATI (L.R. n. 20/2007, art. 7)

1. Saranno posizionate, in idoneo ed unico sito del cimitero (parete muraria o infisso), apposite targhe individuali, con i dati anagrafici dei defunti le cui ceneri sono state affidate o disperse. Tali targhe dovranno essere in ottone e delle dimensioni non superiori a cm. 15 x 20.

2. L'onere per la fornitura e posa della targa è carico dei familiari del defunto, se non indigenti.

Art. 43 TER – DISPERSIONE DELLE CENERI (L.R. n. 20/2007, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9)

1. In presenza di volontà espressa dal defunto, le ceneri possono essere disperse:

- a) nell'area cineraria che verrà appositamente predisposta nel cimitero.
- b) in natura come previsto dalla legge (mare, laghi, ad oltre cento metri dalla riva, fiumi, esclusivamente nei tratti liberi da natanti e manufatti o in genere in aree naturali e di montagna di proprietà pubblica, ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi);
- c) in aree private, ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi, all'aperto e con il consenso del proprietario, senza che si possa dare luogo ad attività di lucro.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 (Codice della strada) ed in edifici o altri luoghi chiusi.

3. Al di fuori del cimitero, è vietato interrare l'urna, anche se di materiale biodegradabile.

4. E' vietata la dispersione in aria (al vento).

5. L'incaricato della dispersione, all'atto del ritiro dell'urna cineraria, deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.

6. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

7. L'incaricato della dispersione delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.

8. Nei luoghi di dispersione delle ceneri, non è ammessa la commemorazione mediante l'installazione di oggetti o manufatti.

9. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge vivente o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nell'apposita area cimiteriale.

10. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 44 – AFFIDAMENTO DELLE CENERI

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al paragrafo "CARATTERISTICHE DELL'URNA CINERARIA".

2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli art.24 – 27 – 28 e 29 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell’Autorità sanitaria.
3. La consegna dell’urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti derivanti da esumazioni o estumulazioni.
4. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l’urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.
5. Gli aventi titolo presentano domanda all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel Comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l’urna.
6. L’affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.
7. L’affidamento delle ceneri a familiare avente diritto è subordinato all’autorizzazione del Sindaco anche per le ceneri già eventualmente tumulate o depositate nei cimiteri comunali. Nel caso di affidamento dell’urna a familiari il Comune può procedere, in qualsiasi momento a controlli, anche periodici sull’effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dai familiari.
8. L’autorizzazione può essere concessa su istanza di familiare avente diritto in cui dovranno essere indicati:
 - a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente che può essere unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 3 della L. 130/2001;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l’accettazione degli eventuali controlli da parte dell’Amministrazione Comunale;
 - c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell’urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - d) la conoscenza delle norme circa i reati connessi alla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell’urna;
 - e) la conoscenza del fatto che l’urna non può essere affidata, neppure temporaneamente ad altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell’autorità comunale e che, cessando le condizioni di affidamento, l’urna dovrà essere consegnata all’Amministrazione Comunale per la conservazione all’interno del cimitero;
 - f) che non sussistono impedimenti alla consegna dell’urna cineraria derivanti da vincoli determinati dall’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
 - g) l’obbligo di informare l’Amministrazione Comunale della variazione del luogo di conservazione;
 - h) la conoscenza e l’accettazione di tutte le disposizioni in materia compreso il presente regolamento.

Art. 45 – CONSERVAZIONE DELLE CENERI (L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 1, 2, 3 e 4)

1. La conservazione ha luogo nell’abitazione dell’affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l’abitazione nella quale le ceneri sono conservate.
2. L’affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l’eventuale trasferimento dell’urna in altro Comune, sia nei confronti del Comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
3. L’affidatario assicura la diligente custodia, garantendo, con impegno formale scritto, la stabile destinazione dell’urna e che la stessa non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture. Sono vietate le manomissioni dell’urna o dei suoi sigilli. L’asportazione dell’urna comporta la competente denuncia all’Autorità Giudiziaria. Il danneggiamento dell’urna, comporta la raccolta delle ceneri in altra urna che verrà risigillata da una Impresa di pompe funebri, il tutto a carico dell’affidatario.
4. L’urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.
5. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

Art. 46 – RECESSO DALL’AFFIDAMENTO – RINVENIMENTO DI URNE (L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 5 e 6)

1. Nel caso in cui l’affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall’affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale per la dispersione nell’area cineraria, che in attesa della sua predisposizione, coincide con l’ossario comune.

2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al paragrafo "RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE", comma 4.

3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al cimitero comunale il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto. Il Comune procede alla dispersione nell'apposita area cimiteriale trascorsi 60 giorni dal rinvenimento, tempo utile per individuare eventuali aventi diritto all'affidamento delle ceneri.

CAPO 9°

CIMITERI

Art. 47 – CIMITERI COMUNALI

Il Comune ai sensi dell'art. 337 Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, n° 1265 provvede al servizio di seppellimento nel cimitero.

Art. 48 – DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri sono demandati dal Sindaco all'Ufficio Tecnico Comunale, che ha anche giurisdizione sul personale assegnato ai Cimiteri comunali.

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luoghi diversi dal cimitero, salvo i casi particolari e le autorizzazioni previste dagli artt. 101, 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990, n° 285 e s.m.i..

Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, resti ossei, resti mortali, ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici sono eseguite solo ed esclusivamente da personale debitamente autorizzato.

Art. 49 - COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTI DEI CIMITERI - DISPOSIZIONI TECNICHE.

La costruzione di nuovi cimiteri, la ristrutturazione e gli ampliamenti di quelli esistenti sono regolati dalle norme contenute negli artt. dal 54 al 61 del D.P.R. 10/9/1990 n° 285 e s.m.i.

Art. 50- ZONA DI RISPETTO DEI CIMITERI

I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto definita dal Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 338 del Testo Unico delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934, n° 1265 e s.m.i.

Art. 51- PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Per ciascun cimitero il Comune elabora il Piano Regolatore Cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno venti anni.

Il Piano Regolatore Cimiteriale è adottato dal Consiglio Comunale ed è sottoposto al parere preliminare dell'ASL competente per il territorio.

Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi nota da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossario, di nicchie cinerarie, in rapporto alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Il Piano Regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, fissandone le dimensioni.

Il Comune è tenuto a revisionare periodicamente il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate nel primo impianto.

Art. 52 - PLANIMETRIA DEL CIMITERO

L'Ufficio tecnico comunale deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 del cimitero esistente, estesa anche alle zone circostanti comprendendo la relativa zona di rispetto cimiteriale.

La planimetria deve essere aggiornata quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando, a quelli esistenti, siano state apportate modifiche ed ampliamenti o previsti insediamenti di nuovi padiglioni per loculi individuali ed ossari o stabilite nuove aree da destinare a sepolcreti privati.

In dette planimetrie vanno indicate:

- le aree destinate alle inumazioni;
- le aree destinate alla costruzione di padiglioni per loculi e cellette ossario e cinerarie;
- le aree destinate alla costruzione di sepolcreti privati;
- l'area destinata all'ossario comune e cinerario comune;
- l'area destinata alla sala mortuaria, sala per autopsie e depositi di osservazione;
- l'area destinata alla cappella;
- l'area destinata ai servizi cimiteriali, deposito materiali;
- l'area destinata a strade, vialetti, piazzali, parcheggi;

Art. 53 - CAMERE MORTUARIE, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

Nel cimitero esistente può essere attrezzata una camera mortuaria per il temporaneo deposito dei feretri in attesa di seppellimento o con funzione di depositi di osservazione e obitori, se non si fruisca di simili strutture in modo convenzionato o consortile.

Art. 54 - OSSARIO COMUNE E CINERARIO COMUNE

Le ossa provenienti da esumazioni o da estumulazioni, le ceneri provenienti da cremazioni, non richieste dai familiari per altre destinazioni, sono conservate le prime nell'ossario comune previsto dall'art. 67 del D.P.R. 10.9.1990 n° 285 e s.m.i., le seconde nel cinerario comune previsto dall'art. 80 del D.P.R. 10.9.1990 n° 285 e s.m.i.. I locali a ciò destinati devono avere i requisiti per la conservazione in perpetuo delle ossa e delle ceneri e devono essere sottratte alla vista del pubblico.

Art. 55 - ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO

Il cimitero è aperto al pubblico secondo orari stabiliti dal Sindaco ed un esemplare di tali orari sarà tenuto affisso in permanenza all'entrata del cimitero.

Art. 56 - NORME DI COMPORTAMENTO NEL CIMITERO

Nel cimitero comunale è assolutamente vietato:

- a) l'ingresso ai minori di anni 12 se non accompagnati da persona adulta;
- b) l'ingresso a persone in stato di ebbrezza, o che con il loro contegno giustificano il timore di possibili disordini;
- c) l'ingresso a coloro che non risultino vestiti decorosamente od in modo tale da recare offesa alla serietà del luogo;
- d) introdurre cani, anche se tenuti al guinzaglio;
- e) introdurre biciclette o qualsiasi altro veicolo che non sia per ragioni di servizio;
- f) introdursi con casse, ceste o involucri contenenti oggetti non attinenti al luogo;
- g) schiamazzare, giocare o comunque arrecare disturbo alla quiete del luogo;
- h) asportare indebitamente da sepolcreti privati, loculi, ossari, tombe e cappelle, fiori, vasi o altri addobbi;
- i) questuare ove per "questua" si intende la richiesta di denaro a titolo personale;
- j) affiggere manifesti o scritti sui muri interni ed esterni;
- k) danneggiare fiori, vasi, portafiori o addobbi di qualsiasi sorta;
- l) piantumare vicino ad ogni sepoltura alberi di alto fusto e arbusti con parte arborea o radici smisurate.

Art. 57 - TRASGRESSIONI

I trasgressori alle disposizioni di cui al precedente articolo, saranno passibili di sanzioni amministrative stabilite dal Sindaco, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni penali.

Art. 58 - LAVORI ESEGUITI DA PRIVATI NEL CIMITERO

Nessun lavoro potrà essere compiuto da privati, nell'interno del cimitero, fuori dell'orario di apertura per l'accesso del pubblico e senza aver esibito al gestore del cimitero le prescritte autorizzazioni.

Non è permesso eseguire lavori di qualsiasi genere nei giorni festivi.

Nel periodo commemorativo dei defunti e cioè dal 26 Ottobre al 5 Novembre di ogni anno – dovrà cessare qualsiasi lavoro di costruzione, manutenzione o sistemazione a padiglioni comunali, tombe private da parte del personale comunale o privato ed il cimitero dovrà essere sgombrato dai materiali.

Art. 59 - RITROVAMENTI

Le ossa che fossero rinvenute durante l'esecuzione di lavori eseguiti dal Comune o da privati, dovranno essere collocate nell'ossario comune a cura del personale comunale addetto.

CAPO 10°

CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 60 - DISPOSIZIONI GENERALI

Nel cimitero devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) le famiglie aventi la residenza anagrafica nel Comune di Borgone Susa.
- b) i resti mortali delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
- c) i resti mortali delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso in vita, la residenza e l'effettiva dimora;
- d) i resti mortali delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in edicole funerarie e/o in loculi già concessi in precedenza;
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10.9.1990, n° 285 e s.m.i. i cui genitori sono residenti in vita nel Comune;
- f) i resti mortali di persone un tempo residenti in vita nel Comune (ultima residenza prima del trasferimento in casa di cura) e che al momento del decesso sono invece residenti in altri Comuni per motivo di ricovero in strutture socio assistenziali e/o sanitarie;
- g) i resti mortali di persone residenti altrove che tuttavia possano dimostrare di essere stati, in precedenza, residenti nel Comune di Borgone Susa per almeno 10 anni, prima di essersi trasferite in altro Comune;
- h) i resti mortali di persone residenti altrove, che al momento del decesso non abbiano il coniuge o genitori o figli o fratelli e sorelle, nel luogo di residenza e conservino in questo Comune i genitori, i figli o fratelli e sorelle, anche eventualmente già defunti;
- i) i resti mortali di persone, residenti altrove, qualora il coniuge defunto sia già stato tumulato in precedenza nel cimitero di questo Comune.

Art. 61 - CONCESSIONE DI FOSSE PER INUMAZIONI

Le concessioni di fosse per inumazioni, nel campo comune, sono di durata trentennale con decorrenza dal giorno della concessione.

Le concessioni di fosse per inumazioni in campo comune sono gratuite.

Le fosse sono date in concessione, previa domanda, in carta legale, diretta al Sindaco, al concessionario che indicherà i suoi dati anagrafici e la persona cui la fossa è destinata.

Gli impresari di pompe funebri ed i loro familiari non potranno essere concessionari di sepolture per conto terzi.

Le spese per gli atti di concessione sono a completo carico del concessionario.

Le concessioni di fosse per inumazione trentennali, a scadenza sono rinnovabili, per altri dieci anni, fatte salve le necessità del Comune.

Art. 62 – SEPOLTURA PER INUMAZIONE DI PERSONE DI COMPROVATA POVERTA'

Le salme di persone in stato di comprovata povertà se sole, o la cui famiglia risulti in stato di assoluta indigenza, residenti nel Comune, saranno inumate nel campo comune del cimiteri comunali a cura e spese del Comune.

Art. 63 – CONCESSIONE DI LOCULI, DI CELLETTE OSSARIO E CINERARIE

Le concessioni di loculi e cellette ossario e cinerarie sono a tempo determinato e la durata è fissata:

- a) in 99 anni per le cellette ossario individuali;

b) in 50 anni per i loculi

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione dei loculi per una sola volta per un periodo di tempo fino a 10 (dieci) anni, dietro il pagamento del canone di concessione.

Non è consentito il rinnovo delle concessioni delle cellette.

Il prezzo della concessione dei loculi è stabilito con provvedimento deliberativo della Giunta Comunale.

In casi particolari (ad esempio impossibilità di estumulazione della salma) il Sindaco concede il rinnovo della concessione che avrà durata di almeno dieci anni.

È consentita la collocazione di più cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un unico tumulo, anche in presenza di un feretro.

Le opere murarie di chiusura dei tumuli sono eseguite a cura del Comune e a spese del privato.

È ammessa la concessione di loculi o di cellette ossario e cinerarie a persone che possono dimostrare all'Amministrazione Comunale di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

1. essere nate nel Comune di Borgone Susa;
2. avere avuto, in passato, la propria residenza nel Comune di Borgone Susa, per almeno dieci anni, prima di essersi trasferite in altro Comune;
3. avere ottenuto, alla data di presentazione dell'istanza di concessione, la residenza nel Comune di Borgone Susa, da almeno due anni;
4. avere, indipendentemente dalla posizione anagrafica, ovvero di chi è deceduto, un parente o un affine già sepolto nel cimitero per il quale sussista il vincolo, con il de cuius, fino al 4° grado come computato a norma dell'art. 76 e dell'art. 78 R.D. 16.3.1942 N. 262.

Eventuali concessioni di secondi loculi o cellette ossario e cinerarie sono ammesse a condizione che:

- a) il coniuge superstite abbia già superato sessantesimo anno di età al momento del decesso del consorte;
- b) il fratello celibe o la sorella nubile residente con il defunto, abbia superato il sessantesimo anno di età;
- c) la richiesta sia inoltrata da genitori, con età oltre i sessanta anni, di figlio unico celibe o nubile, deceduto;
- d) la richiesta sia inoltrata da figlio unico celibe o nubile che abbia compiuto i sessanta anni al momento del decesso di uno dei genitori.

Per favorire la vicinanza del defunto con il proprio coniuge o con congiunti entro il primo grado già deceduti sarà possibile ottenere due nuovi loculi, previa richiesta scritta di un familiare e dichiarazione di impegno scritta a retrocedere al Comune il loculo già avuto in concessione.

Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione di soli resti ossei o di urne cinerarie, per le quali verranno concesse cellette ossario.

Ogni celletta ossario e cineraria può contenere fino ad un massimo di tre cassette di zinco contenenti i resti di tre salme. Ogni celletta ossario può contenere le ceneri di due soli defunti.

I loculi individuali e le cellette ossario e cinerarie sono dati in concessione, previa domanda in carta legale indirizzata al Sindaco, firmata dal concessionario che indicherà i suoi dati anagrafici e la persona cui il loculo individuale è destinato o le persone cui a celletta ossario e cineraria è riservata.

La decorrenza inizia dal giorno della concessione.

Gli impresari di pompe funebri ed i loro familiari non potranno essere concessionari di alcun genere di sepoltura per conto terzi.

Il relativo contratto verrà stipulato su esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento del prezzo stabilito, rilasciata dalla Tesoreria Comunale.

Le spese per gli atti di concessione sono a completo carico del concessionario.

Art. 64 – TUMULAZIONI PROVVISORIE IN LOCULI

La tumulazione provvisoria di una salma è consentita a richiesta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata ad un massimo di 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il Comune può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, in appositi loculi, individuati fra quelli disponibili, previo pagamento di un canone stabilito con provvedimento deliberativo dalla Giunta Comunale, nei seguenti casi:

- a) qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private o in loculi da costruire dal Comune e che non siano ancora disponibili;
- b) qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private ove già esistono salme, per le quali è necessario procedere all'estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumulazione;

c) qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione riparazione o ricostruzione di opere;

d) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità.

Nel caso in cui il familiare non procederà alla tumulazione definitiva entro i termini stabiliti, il Comune procederà all'assegnazione del loculo a titolo definitivo con addebito del pagamento del prezzo intero di concessione, senza cioè decurtare dal prezzo il canone già versato per la tumulazione provvisoria.

E' consentita, con stesse modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie nelle cellette.

Nei caso in cui ricorrano le circostanze di cui ai punti a), b), c), d) e non siano disponibili loculi per il deposito provvisorio, è consentito il deposito provvisorio in loculi liberi già oggetto di concessione, dietro presentazione del consenso scritto del concessionario. A tale tipo di deposito provvisorio si applicano le disposizioni del presente articolo.

Art. 65 - ISCRIZIONI SULLE LASTRE DI MARMO A CHIUSURA DEI LOCULI

Per ogni loculo o celletta ossario è prevista una chiusura con lastra di marmo fornita dal Comune e compresa nel prezzo del loculo. Su di essa, a spese del concessionario, dovranno essere posti nome e cognome del defunto (per le donne coniugate o vedove anche il cognome del marito) data di nascita e di morte; potranno essere poste fotografie e porta fiori se non già esistenti. La manutenzione di tali iscrizioni e decorazioni è a carico del concessionario.

Previa richiesta di autorizzazione al Comune potrà essere installata la lampada votiva.

La tipologia delle scritte deve essere uniforme a quelle già esistenti (sia nel carattere che nel materiale).

Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

Art. 66 - LAPIDI, MONUMENTI E CROCI

Le lapidi, i monumenti funerari, le croci, i copritomba ed ogni altro manufatto, rimossi in seguito alla scadenza delle concessioni, passeranno in proprietà del Comune, che ne potrà disporre liberamente.

Art. 67 – EDICOLE FUNERARIE PRIVATE

Le concessioni di aree per edicole funerarie private sono regolate dalle norme contenute negli artt. Dal 90 al 94 del D.P.R. 10/09/1990, n° 285. e s.m.i.

Le aree per edicole funerarie hanno la dimensione stabilita di volta in volta dal progetto comunale.

Il prezzo della concessione al metro quadrato è stabilito con provvedimento deliberativo dalla Giunta Comunale.

Le concessioni di aree per edicole funerarie hanno la durata di anni 99 (novantanove) ed alla scadenza possono essere rinnovate pagando la tariffa vigente in quel momento.

Ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero, il Sindaco potrà revocare le concessioni e rientrare gratuitamente in possesso di quei sepolcreti, concessi anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n° 803, che risultino in stato di abbandono e purchè siano trascorsi almeno 50 anni dall'ultima tumulazione.

Nel caso specifico il Sindaco - previa comunicazione notificata al concessionario o agli eredi di questi, o, quando questi non siano conosciuti, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni 30 (trenta) consecutivi - revocherà la concessione rientrando gratuitamente in possesso dell'area.

Identica procedura verrà seguita anche quando, pur non sussistendo una insufficienza di aree da destinare a sepolcreti privati, vi siano sepolture fatiscenti e in stato di completo abbandono.

I resti mortali giacenti in detti sepolcreti privati saranno, a cura del Comune, raccolti in apposite cassette di zinco con l'indicazione della famiglia alla quale la tomba apparteneva e collocati in loculi ossari per un periodo di anni 10 (dieci), decorsi i quali i resti suddetti saranno collocati nell'ossario generale.

La decorrenza della concessione inizia dal giorno della domanda di concessione.

Gli impresari di pompe funebri ed i loro familiari non potranno essere concessionari di alcuna area per conto terzi.

Il relativo contratto verrà stipulato su esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento del prezzo stabilito.

Le spese per gli atti di concessione dell'area sono a completo carico del concessionario.

Art. 68 DIRITTO DI USO DELLE EDICOLE FUNERARIE PRIVATE

Le edicole funerarie possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;

La tumulazione nell'edicola funeraria è consentita per la salma del concessionario e della sua famiglia secondo la discendenza *jure sanguinis* in linea retta del primo concessionario salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

Tra gli ascendenti sono altresì compresi il patrigno, la matrigna, gli adottanti, e tra i figli anche gli affiliati naturali, legittimi e adottati.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, è consentita qualora, in presenza di richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeritenze è demandata al Sindaco.

La concessione cimiteriale relativa ad una edicola funeraria è considerata cosa fuori commercio, non cedibile a terzi, tranne che al Comune.

La concessione cimiteriale è trasmissibile, inoltre, in via di successione legittima.

I titolari per successione entro un anno devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Sindaco.

Può essere consentita la tumulazione provvisoria di salma in una edicola funeraria privata nei seguenti casi:

- a) in attesa che il Comune, momentaneamente sprovvisto, predisponga nuovi loculi;
- b) in attesa che il richiedente, già concessionario di un'area cimiteriale nei cimiteri comunali, edifichi la tomba di famiglia;
- c) in attesa che il Comune predisponga altri loculi, se abbisogna.

Art. 69 - COSTRUZIONE DI EDICOLE FUNERARIE PRIVATE

Nelle aree avute in concessione i privati possono realizzare tombe a sistema di tumulazione, con le misure stabilite dal Comune.

I singoli progetti di costruzione dei sepolcreti privati debbono seguire le norme sull'edificabilità.

Le costruzioni da eseguirsi sui terreni in concessione, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle coperture, con i manufatti circostanti; costituiscono specifico elemento di valutazione da parte della Commissione Edilizia Comunale le modalità costruttive proposte negli elaborati di progetto allegati alla domanda di permesso di costruire.

La richiesta di permesso di costruire deve essere presentata entro un massimo un anno dalla concessione dell'area, pena la decadenza della concessione cimiteriale medesima.

I lavori di costruzione dovranno essere terminati entro tre anni dalla data di inizio dei lavori, fatti salvi i casi di forza maggiore riconosciuti dal Sindaco.

La mancata esecuzione dei lavori nel termine fissato o prorogato, importa la decadenza della concessione ed in questo caso il concessionario avrà diritto alla restituzione solamente del 50% della somma corrisposta all'atto della concessione.

I concessionari dovranno provvedere a mantenere i manufatti ed i monumenti in stato solido e decoroso.

Il Comune potrà provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida da farsi con notifica al concessionario o, se sconosciuto, con pubblicazione per giorni 30 all'Albo Pretorio del Comune ed all'ingresso del Cimitero.

La chiusura dei loculi delle edicole funerarie private, a seguito di tumulazione di salma, viene eseguita dal personale comunale addetto ai servizi cimiteriali. Per tale operazione dovrà essere corrisposto al Comune un rimborso spese il cui importo sarà determinato con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 70 - RETROCESSIONE DELLE CONCESSIONI DI LOCULI E DI AREE PER SEPOLTURE PRIVATE

Le concessioni cimiteriali possono essere retrocesse in favore del Comune.

Nel caso di retrocessione di loculi non ancora utilizzati verrà corrisposto al concessionario o all'aveente diritto un rimborso pari alla ripartizione del canone concessorio versato rispetto al periodo mancante alla scadenza della concessione.

Le aree concesse per uso di sepolture private possono essere retrocesse al Comune ed in tal caso verrà effettuato un rimborso al concessionario o all'aveente diritto pari al 50% del prezzo corrisposto per la concessione.

I loculi liberati dai feretri a seguito di estumulazioni ordinarie o straordinarie o seguito della scadenza della concessione, ritornano in pieno possesso del Comune che ne può disporre la nuova concessione alla tariffa in vigore all'atto della nuova concessione.

CAPO 11°

MANUTENZIONE E PULIZIA DEI BENI COMUNALI

Art. 71 - MANUTENZIONE E PULIZIA EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE GIARDINI E AREE VERDI

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali posti nell'ambito dell'area cimiteriale, così come la pulizia di detti beni è affidata all'organizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il Comune si riserva di provvedere alla manutenzione dei giardini, alberi e aree verdi dell'area cimiteriale.

I lavori possono essere affidati a ditte esterne, ed in tale eventualità le modalità di esecuzione di detti lavori saranno stabilite in uno speciale capitolato.

I concessionari di sepolcreti privati devono provvedere direttamente alla manutenzione ed alla conservazione dei loro beni.

E' consentita la possibilità di provvedere all'illuminazione votiva del loculo, della celletta, tomba di famiglia a cura e spese del concessionario sulla base di specifica individuazione del gestore di detto servizio da parte del Comune.

CAPO 12°

PERSONALE COMUNALE ADDETTO AI CIMITERI

Art. 72 - VIGILANZA

La vigilanza sull'esecuzione dei servizi di polizia mortuaria è affidata all'Ufficio di Stato Civile.

La vigilanza tecnica dei servizi di manutenzione e sorveglianza dei cimiteri è affidata all'Ufficio Tecnico.

Art. 73 - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI

Il personale destinato ai servizi cimiteriali sia esso, dipendente del Comune che di ditta appaltatrice, deve vestire in modo decoroso e appropriato.

A tale personale sono assegnate le seguenti mansioni:

a) per ogni cadavere ricevuto, ritirano e conservano presso l'Ufficio di Stato Civile il permesso di seppellimento e registrano giornalmente, sopra apposito registro vidimato dal Sindaco:

- le inumazioni

- le tumulazioni di salme, di resti ossari e cinerari

- le esumazioni

- le estumulazioni

- il ricevimento o il trasporto fuori Comune di salme, resti ossari e ceneri

b) per ogni ingresso in cimitero registrano nome e cognome del defunto o dei resti ossari o cinerari, la data di nascita e di morte.

c) curano che i defunti siano collocati nel posto destinato alla sepoltura risultante dallo speciale permesso rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile;

d) provvedono alla chiusura del loculo, della celletta ossario e della fossa se trattasi di inumazione;

e) provvedono all'apertura e chiusura del cimitero, secondo l'orario prefissato laddove non sono funzionanti dispositivi automatici di apertura e chiusura dei cancelli;

f) debbono curare la pulizia dei locali adibiti ad osservazione dei cadaveri ed alla camera mortuaria, nonché alla custodia degli oggetti ed attrezzi usati per servizio nel cimitero;

g) debbono fornire ai visitatori le informazioni a loro richieste;

h) debbono vigilare che nell'interno del cimitero non sia recato danno o e sfregio ai manufatti ed agli oggetti, sia di proprietà comunale o privata;

- i) sono incaricati di verificare che nell'interno del cimitero non sia eseguito alcun lavoro da parte di privati senza le prescritte autorizzazioni;
- j) debbono vietare sia l'introduzione che il trasporto fuori dal cimitero di salme, resti ossari e cinerari, manufatti, croci, lapidi, corone, etc. senza le prescritte autorizzazioni;
- k) debbono provvedere allo sgombero della neve nel cimitero, lungo i viali e nei luoghi indicati per le inumazioni o tumulazioni;
- l) preparano le fosse ed i loculi, secondo gli ordini che gli saranno impartiti dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- m) compiono tutte le operazioni di pulizia dei viali, dei porticati, di tutti i passaggi, allo scopo di tenere ordinato e pulito il cimitero in ogni sua parte.

Art. 74 - COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

Il personale destinato al servizio nel cimitero, nell'espletamento delle mansioni, deve attenersi scrupolosamente alle norme previste dal presente Regolamento, tenere costantemente contegno prudente ed educato, astenersi da ogni parola o atto che possa offendere il rispetto e la piet  dovuta al luogo dove espletano le proprie mansioni.

Art. 75 - DIVIETI AL PERSONALE

A tutto il personale addetto al cimitero   vietato eseguire qualsiasi lavoro nei cimiteri o fuori per conto di privati nelle ore di ufficio.

Esso non potr  richiedere od accettare compenso alcuno, sotto qualsiasi forma, per servizi o prestazioni richieste da terzi, inerenti alle tombe private.

CAPO 13°

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 76 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il comune garantisce, nelle forme ritenute pi  idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libert  fondamentali, nonch  della dignit  delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 77 - RICHIAMO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabile, ogni disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 78 - VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dal disposto normativo in essere, salva l'applicabilit  delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ovvero alla sanzione amministrativa per violazione del presente regolamento a norma del TUEL 18/8/2000 n. 267.

Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorit  competente possono accedere ove si svolgono le attivit  disciplinate. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo II della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate dal Comune.

Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 79 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 01/07/2013 dopo una seconda pubblicazione, per 15 giorni consecutivi, successiva alla pubblicazione della deliberazione che lo approva, a norma dell'art. 10 delle "Disposizioni sulla legge in generale" premesse al Codice Civile.



COMUNE DI BORGONE SUSA

PROVINCIA DI TORINO

TARIFE SERVIZI CIMITERIALI

A) SEPOLTURE	DIRITTI	SERVIZIO
INUMAZIONE	€ 25	€ 65
TUMULAZIONE : SALMA	€ 25	€ 50
TUMULAZIONE : POST ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE DI RESTI MORTALI/CENERI	€ 25	€ 30
CREMAZIONE: SALMA	€ 25	=
SEPOLTURE IN TOMBE DI FAMIGLIA	€ 25	=
Trasporto funebre ordinario con destinazione inumazione/cremazione gratuita	gratuito	gratuito
B)RACCOLTA INDIVIDUALE DI RESTI O CENERI		
ESUMAZIONE ORDINARIA SALMA	=	€ 40
DA ESTUMULAZIONE ORDINARIA LOCULO	=	€ 40
DA ESTUMULAZIONE ORDINARIA CELLETTA	=	€ 20
C)PRELIEVO STRAORDINARIO DI SALMA		
ESUMAZIONE STRAORDINARIA	=	100,00%
ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA	=	100,00%
Trasporto salma di resti o di ceneri da cimitero a cimitero	=	100,00%
Trasporto salma estumulata all'interno del cimitero	=	100,00%
Per tutte le operazioni di raccolta individuale di resti o ceneri e prelievo straordinario di salma, non seguite dalle operazioni del gruppo A) sono dovuti i diritti per l'importo di € 25		
Importo a carico dell'utente da corrispondere direttamente all'impresa fornitrice della prestazione		
D)TARIFE DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE (comprehensive di IVA)da corrispondere al concessionario		
CREMAZIONE DI CADAVERE	=	80% DELLATARIFA VIGENTE
CREMAZIONE DI RESTI MORTALI	=	80% DELLATARIFA VIGENTE
CREMAZIONE PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI	=	80% DELLATARIFA VIGENTE
E)CONCESSIONE DI SEPOLTURA (escluso spese di atto)	RESIDENTI	NON RESIDENTI
LOCULI IN CONCESSIONE 50.le	€ 1.200	/
CELLETTE OSSARIO IN CONCESSIONE 99.le	€ 300	€ 500

SUOLO IN CONCESSIONE 30.le	e 300	e 600
F)SEPOLTURE DI FAMIGLIA		
CONCESSIONI 99.li (escluso spese di atto e registrazione)		
Aree da destinare alla costruzione di edicole	€ 500/mq.	

SUOLO IN CONCESSIONE 30.le	€ 300	€ 600
F)SEPOLTURE DI FAMIGLIA		
CONCESSIONI 99.li (escluso spese di atto e registrazione)		
Aree da destinare alla costruzione di edicole	€ 500/mq.	

